



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Ordinanza del 06/03/2021 n° 9

Oggetto: EMERGENZA "COVID-19". DIVIETO DI STAZIONAMENTO FINALIZZATO ALL'ANTI ASSEMBRAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 06 MARZO AL 31 MARZO 2021.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo;

VISTO l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando al tempo stesso che essa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che per le aree classificate rosse o arancioni, sospende le attività dei servizi di ristorazione consentendo l'esercizio delle stesse con consegna a domicilio o con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

CONSIDERATO che la misura principale di prevenzione, ribadita in tutti i provvedimenti sopra citati, resta il divieto di assembramento e l'obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, oltre all'obbligo di indossare gli adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non deroga al divieto di assembramento, ma costituisce una ulteriore prevenzione laddove, per qualsiasi motivo, il distanziamento



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

non possa essere mantenuto per circostanze non imputabili alla volontà dei singoli individui;

CONSIDERATO che lo stazionamento, anche individuale, costituisce il presupposto per l'assembramento di più persone e che, pertanto, in considerazione della particolare gravità della diffusione del contagio è necessario prevenire ogni situazione che possa favorire l'assembramento prima del suo formarsi;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale e locale registrato nel mese di febbraio 2021, con tendenza confermata nei primi giorni di marzo 2021;

CONSIDERATO che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio;

RITENUTO ai fini di evitare spontanei assembramenti e quindi limitare le occasioni di trasmissibilità del virus, di dover intervenire per sensibilizzare e richiamare la cittadinanza ad una maggiore attenzione rispetto al divieto di stazionamento e assembramento nonché di quello di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei servizi di ristorazione o delle attività e servizi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO OPPORTUNO di pubblicizzare il corretto comportamento di cui al punto precedente con apposita infografica da affiggere nei luoghi interessati dalla presente ordinanza;

CON LA PRESENTE ORDINANZA DISPONE

- Il divieto di stazionare a piedi o anche su veicoli non chiusi, quali velocipedi, ciclomotori, etc., fermi restando i divieti e gli obblighi vigenti, in particolare quelli relativi all'assembramento, al rispetto del distanziamento interpersonale e all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il divieto si applica in prossimità ed all'interno di aree pubbliche e nelle pertinenze di tutti gli esercizi pubblici o aperti al pubblico.

È comunque consentita l'attesa, nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e protezione, per l'accesso alle attività e agli esercizi aperti.

- A tutti servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), alle attività e servizi pubblici o aperti al pubblico, di esporre sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, l'infografica allegata alla presente ordinanza in maniera tale che sia visibile agli avventori/consumatori;

La presente ordinanza si applica a partire dalle ore 18:00 del 6 marzo 2021 fino alle ore 22:00 del 31 marzo 2021;

La violazione dei divieti stabiliti con la presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, con la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.000,00;

DISPONE ALTRESI'



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Che copia della presente sia trasmessa:

al S.E. Prefetto di Prato;

al Sig. Questore di Prato;

alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Prato, al Comando della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Vaiano per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza il Corpo di Polizia Municipale della Val di Bisenzio e tutte le Forze dell'Ordine come pure la Polizia Provinciale, secondo le indicazioni del Questore di Prato, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Sindaco
BOSI PRIMO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Vaiano;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

....., via, tel.;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il

Responsabile dell'Ufficio, dott/geom/ing.;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.